



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 4/2021** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Notizie dall'Ordine
- Offro e cerco lavoro
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Fiscale
- Professioni
- Sicurezza
- Vigili del Fuoco



BANDI / AVVISI

DALL'ORDINE

COMPETENZE DEL PERITO INDUSTRIALE - SPECIALIZZAZIONE ELETOTECNICA ED AUTOMAZIONE

Perviene da un iscritto richiesta di informazioni in merito alle competenze del perito industriale specializzazione elettrotecnica ed automazione, con particolare attenzione alla possibilità, da parte di un perito industriale con specializzazione in elettrotecnica ed automazione, di firmare moduli relativi a prestazioni in materia di edilizia (CILA, SCIA, ecc.), si specifica quanto segue.

Senza entrare nel merito di tutte quelle che sono le specifiche competenze sia del perito industriale con specializzazione in edilizia che del perito industriale con specializzazione in elettrotecnica ed automazione, e per dare immediato riscontro alla precisa richiesta di chiarimento, è importante puntualizzare che la predisposizione di tutta quella che è la documentazione allegata alla richiesta di permessi ed autorizzazioni nonché di comunicazioni e segnalazioni inerenti le materie di carattere edilizio ed urbanistico, sono da considerarsi, senza nessun dubbio, di competenza del perito industriale con specializzazione in edilizia.

Quanto sopra in virtù dalle precise disposizioni di legge, che prevedono espressamente l'asseverazione del progettista sulla conformità dell'intervento da realizzare, alle norme urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, nonché ai regolamenti edilizi vigenti.

E' indubbio che tali ambiti di competenza (urbanistica-edilizia) sono riservati ai periti industriali con specializzazione in edilizia.

Quindi la predisposizione di pratiche denominate CILA, SCIA, in alternativa al Permesso di Costruire ecc. e tutte le richieste legate al superamento di vincoli ambientali e/o altra tipologia di vincolo urbanistico e paesaggistico, non possono essere sottoscritte dal perito industriale con specializzazione in elettrotecnica ed automazione.

Ne consegue che non potrà essere assunta da parte dello stesso perito con specializzazione in elettrotecnica ed automazione neppure la direzione lavori di tali opere, sempre che quest'ultime non contemplino lavorazioni esclusivamente di tipo impiantistico.

CONVENZIONE ORDINE /GEONETWORK

Il nostro Ordine ha rinnovato la Convenzione con GEONETWORK.

Il codice sconto esclusivo, del 15%, applicabile ai Periti Industriali è PEINDCOMO20 che può essere applicato direttamente sul ns. sito o negli ordini trasmessi via email o fax alla ns. sede per ottenere

lo sconto sul prezzo applicato sul sito, ed è valido sia per i software che per i corsi di formazione (non è valido per acquistare aggiornamenti o canoni).

Per visualizzare i prezzi dei programmi e dei corsi, basta collegarsi al sito www.geonetwork.it nella sezione Acquista.

In allegato un pdf con le istruzioni per l'utilizzo del codice di sconto e una brochure dove si elencano i servizi e i vantaggi che si acquisiscono con la convenzione.



CERCO / OFFRO LAVORO

CERCO E OFFRO LAVORO

G6 Engineering srl, società di ingegneria specializzata nella progettazione integrata, direzione lavori e collaudo, con sedi a Sedi a: Albavilla (CO) e Milano, ricerca per potenziamento dell'Ufficio Tecnico la seguente figura professionale da inserire nel proprio organico N. 1 PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR (Figura Per. Ind. Termotecnico / Ingegnere Meccanico / Energetico – Laurea triennale in ingegneria)

Richiesti min. 2 anni di esperienza, massimo 26 anni, specializzato nella progettazione di impianti meccanici (HVAC) e nella modellazione energetica di base con software edilclima EC700;

Gli interessanti sono invitati ad inviare CV al seguente indirizzo email: meccanico@gherardini6.it



EDILIZIA

EDILIZIA

RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI PER DIFETTI DELL'OPERA

Ordinanza Corte di Cassazione N. 1842/2021

Per la Cassazione il direttore dei lavori è responsabile solo dei propri inadempimenti che potrebbero influire sui difetti dell'opera

Le figure che concorrono alla realizzazione di un'opera edilizia sono diverse e ciascuna, secondo la propria competenza, svolge un ruolo fondamentale affinché un manufatto sia realizzato "a regola d'arte". L'ordinanza n. 1842/2021 della Corte di Cassazione chiarisce quali siano le responsabilità del direttore dei lavori e del costruttore, nel caso ci fossero dei difetti d'opera.

Il caso

Gli acquirenti di alcuni immobili residenziali decidevano di fare causa all'impresa edile che li aveva realizzati dopo aver riscontrato vizi e difformità catastali.

Gli attori chiedevano un risarcimento dei danni (o una riduzione del prezzo di acquisto) all'impresa e decidevano di chiamare in causa il direttore dei lavori che era anche il progettista.

La società ed il direttore dei lavori venivano condannati (con giudizio finale della Corte di Appello) ad un parziale risarcimento, secondo le proprie responsabilità.

Gli appellanti non si ritenevano tuttavia soddisfatti, sostenendo che il direttore dei lavori dovesse rispondere per un risarcimento maggiore, a nulla rilevando la specificità delle sue responsabilità contrattuali.

La vicenda giungeva dinanzi la Corte di Cassazione.

Il giudizio della Corte di Cassazione

La Cassazione chiarisce che:

Il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 2055 c.c. [...], opera, infatti, solo se e nella misura in cui i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso: e non si estende, quindi, agli ulteriori danni che siano stati arrecati da un inadempimento commesso dall'appaltatore al quale, sulla base dell'accertamento in fatto operato dal giudice di merito, il direttore dei lavori e progettista non abbia, in alcun modo causalmente rilevante, concorso.

Ricordiamo che l'art. 2055 del Codice civile recita che:

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

I giudici precisano che l'accertamento del "fatto dannoso" imputabile alla responsabilità solidale degli autori dell'illecito è volto a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito.

Ne consegue (spiegano gli ermellini) che il giudice, ove l'illecito sia stato cagionato da più soggetti, è tenuto a verificare con motivazione le responsabilità di ciascuno.

Nel caso in esame, conclude la Cassazione, la perizia tecnica d'ufficio ha accertato le singole responsabilità imputabili al costruttore e al direttore dei lavori, dalle quali è stato stabilito l'ammontare dei risarcimenti dovuti da ciascuno.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Link di riferimento: <https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb1/sentenza-cassazione-28.01.2021-1842.pdf>

POTERI DELL'AMMINISTRATORE PER ABUSI SU PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

Ordinanza Corte di Cassazione N. 7884/2021

Cassazione: l'amministratore può intraprendere azione giudiziaria contro un abuso su parte comune, anche senza autorizzazione del condominio

L'ordinanza della Cassazione n. 7884/2021 risulta quanto mai attuale in tempi di Superbonus e motivi ostativi che potrebbero impedirne il godimento, come nel caso degli abusi edilizi praticati sull'immobile oggetto d'intervento agevolato.

L'ordinanza della Cassazione mette in luce, nel caso di un abuso edilizio commesso su parte comune condominiale, i poteri di controllo e repressivi che un amministratore può mettere in atto anche senza essere autorizzato dall'intero condominio.

Abusi edilizi e Superbonus

Ricordiamo, brevemente, che ai fini del godimento dell'agevolazione fiscale al 110% (Superbonus), ma anche di qualunque agevolazione fiscale operata dallo Stato, gli immobili oggetto degli interventi agevolati devono risultare privi di abusi edilizi.

Nel caso di un fabbricato condominiale, un abuso edilizio, commesso su parte comune, precluderebbe l'utilizzo dell'agevolazione a tutti i condomini.

Diversamente vale l'abuso edilizio commesso su parte privata, in quest'ultimo caso ad essere escluso dal beneficio sarebbe solo il condomino sulla cui proprietà esclusiva ricade l'abuso.

Il caso

Una condomina praticava un'apertura nella ringhiera del proprio balcone, al fine di scendere direttamente nel cortile comune.

L'intervento non autorizzato dall'assemblea condominiale causava un'azione legale da parte dell'amministratore del condominio.

Il tribunale amministrativo ingiungeva pertanto il ripristino della ringhiera; decisione che era confermata successivamente anche dalla Corte d'Appello.

La condomina, quindi, faceva ricorso in Cassazione, poiché riteneva illegittima l'azione legale dell'amministratore intrapresa autonomamente, in assenza dell'autorizzazione di tutti gli altri condomini.

La decisione della Corte di Cassazione

I giudici della Cassazione premettono e ribadiscono che ogni condomino può fare uso delle parti comuni del fabbricato condominiale, nel godimento di un'unità immobiliare già strutturalmente e funzionalmente collegata al bene comune, fermo restando l'osservanza dei limiti imposti dall'art. 1102 (Uso della cosa comune) del Codice civile.

Ma nell'ipotesi di abuso della cosa comune da parte di uno dei condomini (come nel presente caso) la Cassazione chiarisce che:

deve riconoscersi all'amministratore il potere di agire in giudizio, al fine di costringere il condomino inadempiente alla osservanza dei limiti fissati dall'art. 1102 c.c.

In tale ipotesi, l'interesse, di cui l'amministratore domanda la tutela, è un interesse comune, in quanto riguarda la disciplina dello uso di un bene comune, il cui godimento limitato da parte di ciascun partecipante assicura il miglior godimento di tutti.

Gli ermellini spiegano che la denuncia dell'abuso della cosa comune (perpetrata da un condomino) rientra, pertanto, tra gli atti conservativi inerenti alle parti comuni dell'edificio che spetta all'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, n. 4, c.c., senza alcuna necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini.

A tale scopo, conclude la Cassazione, l'amministratore per conferire procura ad un difensore, non necessita di alcuna autorizzazione assembleare.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Link di riferimento: <http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=/.20210319/snciv@s20@a2021@n07884@tO.clean.pdf>

BONUS RISTRUTTURAZIONI PER INTERVENTI IN EDILIZIA LIBERA

Risposta Agenzia delle Entrate quesito FiscOggi

Le Entrate chiariscono che nel caso non sia richiesto alcun titolo abilitativo da parte del Comune, basterà un'autodichiarazione per portare in detrazione le opere al 50%. Con un quesito sulla rivista telematica delle Entrate, FiscOggi, si chiarisce il caso in cui si vogliano portare in detrazione col bonus casa/bonus ristrutturazioni degli interventi ricadenti in edilizia libera.

Il quesito posto al Fisco

Un contribuente chiede all'Agenzia:

Vorrei ristrutturare il bagno di casa (di proprietà), includendo il rifacimento di tubazioni e impianti idrosanitari (del solo ambiente bagno) senza alterare la struttura delle pareti, tramezzi, eccetera.

Vorrei sapere se servono permessi, autorizzazioni da presentare al comune (CILA) per poi accedere alla detrazione.

Basta solo un'autocertificazione sostitutiva di atto notorietà, oppure per le agevolazioni è solamente necessario effettuare i pagamenti tramite specifico bonifico bancario "parlante"? La risposta delle Entrate

L'Agenzia ricorda che per usufruire delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, tra i vari documenti occorre conservare e presentare, su richiesta degli Uffici, le abilitazioni amministrative prescritte dalla legislazione edilizia, in vigore al momento dell'effettuazione dei lavori:

La pratica sarà, in relazione alla tipologia di interventi da realizzare, una:

- concessione,
- autorizzazione,
- comunicazione di inizio lavori.

Ricordano le Entrate che difatti solo se la normativa edilizia applicabile non prevede alcun titolo abilitativo, è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi dell'art. 47 del Dpr n. 445/2000), in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale.

Gli interventi in edilizia libera

Riguardo ai titoli e agli atti legittimanti gli interventi edilizi, è possibile far riferimento al decreto legislativo n. 222/2016 con il quale è stato attuato un riordino complessivo sulla materia e ampliata la categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera. In sintesi, questo documento distingue gli interventi realizzabili in edilizia libera, senza alcun titolo abilitativo, dagli interventi in attività libera realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA). Inoltre, al decreto è allegata la Tabella "A" che nella "Sezione II – Edilizia" riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario. Infine, si segnala un altro utile documento da consultare: il decreto del 2 marzo 2018 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale è allegato il "Glossario Unico" delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera.

Link di riferimento: <https://www.idealista.it/news/finanza/fisco/2021/04/13/153563-bonus-ristrutturazione-senza-titolo-abilitativo-quando-e-possibile>

INADEGUATO ISOLAMENTO ACUSTICO E DIFETTO DELL'OPERA

Ordinanza Corte di Cassazione N. 7875/2021

Per la Cassazione il corretto isolamento acustico di un immobile deve corrispondere alla funzionalità ed utilizzabilità previste dal contratto

L'esecuzione dei lavori in edilizia (come in qualsiasi altro ambito):

- deve avvenire con l'osservanza della perizia che inerisce a ciascun campo di attività che concorre all'esecuzione dell'opera;
- deve corrispondere nella progettazione e nell'esecuzione alla funzionalità ed utilizzabilità previste dal contratto;

ne consegue che l'appaltatore ha l'obbligo di consegnare l'opera conforme a quanto pattuito ed, in ogni caso, eseguita a regola d'arte.

E' quanto asserisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7875/2021.

Il caso

Un condominio citava in giudizio l'impresa che aveva realizzato il fabbricato a causa di alcuni problemi riscontrati in merito al cattivo isolamento acustico dell'edificio.

La vicenda giungeva in Corte d'Appello che condannava l'impresa al risarcimento dei danni.

In particolare l'impresa lamentava che:

1. il CTU aveva accertato i difetti suporzioni di proprietà esclusiva di singoli condomini e non su parti comuni del fabbricato, per tale motivo il Condominio non sarebbe stato legittimato a richiedere i danni in prima persona, richiesta oltretutto arrivata tardivamente;
2. nella costruzione/progettazione dello stabile (realizzato nel 2002) aveva correttamente applicato le prescrizioni in materia di insonorizzazione degli edifici previste dal DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

La questione giungeva infine presso il giudizio della Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

I giudici, per quel che riguarda il primo motivo lamentato dall'impresa ricorrente, ritengono che: anche alla stregua dell'art. 1130, n. 4, c.c., sussiste la legittimazione dell'amministratore a proporre l'azione di natura extracontrattuale ex art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui questi, col determinare un'alterazione che incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile, riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti. Gli ermellini, infatti, spiegano che (nel caso in esame) l'accertata mancanza di un adeguato isolamento acustico nelle pareti divisorie, solai e facciata configura un danno comune che abilita alternativamente l'amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto.

Per quel che riguarda il secondo motivo, i giudici osservano che per l'esecuzione a regola d'arte dell'immobile, l'impresa avrebbe dovuto applicare all'epoca della costruzione (2002) del fabbricato condominiale le norme sui requisiti acustici dettate dal DPCM 5 dicembre 1997 "Requisiti acustici

passivi degli edifici” (come ritenuto anche dal giudizio precedente della Corte d'Appello).

La Cassazione chiarisce che il DPCM 5 dicembre 1997 (che ha integrato l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge n. 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”) determinava i suddetti requisiti e prescriveva i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono (tuttora) rispettare.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Link di riferimento: <http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=/.20210319/snciv@s20@a2021@n07875@tO.clean.pdf>

SUPERBONUS 110% – VARIAZIONE D'USO DEL SOTTOTETTO

Interpello Agenzia delle Entrate N. 248/2021

Dalle Entrate ok al Superbonus e bonus ristrutturazioni nel caso di trasformazione di un sottotetto in abitazione ma niente agevolazioni per la volumetria in più

Con la risposta all'interpello n. 248 l'Agenzia delle Entrate chiarisce dove possono essere applicate le detrazioni fiscali in edilizia (Superbonus, bonus ristrutturazioni) e dove, invece, devono essere escluse.

Il caso in questione riguarda la trasformazione in abitazione di un sottotetto posto in un fabbricato residenziale.

L'interpello

L'istante è proprietario di due unità immobiliari (accatastate in categoria C/2 – deposito), in un sottotetto (riscaldato ma non abitabile), all'interno di un edificio condominiale composto da altre tre unità immobiliari riscaldate.

Sull'intero fabbricato devono effettuarsi lavori di isolamento termico delle superfici esterne opache e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore per il riscaldamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, nonché di sostituzione serramenti ed infissi del piano terra.

L'istante, in particolare, intende effettuare (nello stesso ambito dei lavori descritti) la ristrutturazione del sottotetto di sua proprietà con contestuale:

- cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari accatastate in categoria C/2 in un'unica unità immobiliare abitativa di categoria catastale A/2;
- demolizione pareti esistenti e ricostruzione di nuove pareti per ridistribuzione interna dei locali.

L'istante specifica che l'intervento di recupero a fini abitativi del sottotetto avverrà sulla base del permesso di costruire rilasciato dalle autorità comunali, senza alcun tipo di demolizione (ad esclusione delle pareti interne) e con un aumento della volumetria del 10% rispetto a quella preesistente (secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico).

Il contribuente evidenzia altresì che, prima della realizzazione dei predetti lavori (ante intervento), le unità immobiliari di tipo residenziale rappresentano il 66% dell'intero edificio.

Il quesito del contribuente

In relazione ai predetti interventi, l'istante chiede se può, insieme a tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte dell'edificio, fruire:

- delle detrazioni del 110% di cui all'art. 119 del dl n. 34/2020;
- del 50% per gli interventi di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione del sottotetto, che diverrà abitativo, per la parte esistente.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Le Entrate ricordano che con riferimento agli interventi senza demolizione dell'immobile esistente e con ampliamento dello stesso, le detrazioni (sismabonus, ecobonus e quelle previste dall'art. 16-bis del TUIR di ristrutturazione edilizia) competono solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura una “nuova costruzione” (cfr. circolare n. 19/E del 2020).

In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa

di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

In conclusione, (a parere del Fisco) limitatamente alla volumetria del sottotetto ante operam, l'istante potrà usufruire delle seguenti agevolazioni:

1. del Superbonus quale intervento trainante di cui all'art. 119, comma 1, lettera a), per gli interventi di isolamento termico delle superfici esterne opache verticali e rifacimento del tetto;
2. del Superbonus quali interventi trainati di cui all'art. 119, comma 2 e comma 5, per l'installazione di un impianto fotovoltaico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, sostituzione di serramenti e di infissi dell'immobile dell'istante, effettuati sull'immobile di sua proprietà con riferimento alla parte esistente e a condizione che le unità immobiliari in categoria C/2 diventino abitative a seguito degli interventi;
3. della detrazione del 50% di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, entro il limite di spesa di 96.000 euro, per la ristrutturazione del sottotetto mediante demolizione pareti esistenti e ricostruzione di nuove pareti per ridistribuzione interna dei locali con contestuale cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari C/2 in un'unica unità immobiliare abitativa A/2 e con riferimento alla parte esistente.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_248_14.04.2021.pdf/e3d2bb4d-84ed-274e-3c6d-5390a759ad92



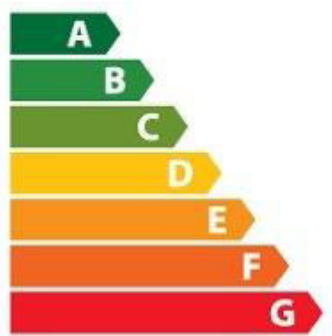
ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

ILLUMINAZIONE E NUOVE ETICHETTE ENERGETICHE

1° settembre 2021: illuminazione e nuove etichette energetiche

La nuova etichettatura energetica per gli elettrodomestici e l'elettronica di consumo, in vigore dal 1° marzo 2021, vedrà coinvolti, a partire dal 1° settembre, anche i prodotti dell'illuminazione.



Il motivo di questo cambio si deve al fatto che le attuali etichette sono, nella maggiore parte dei casi, inadeguate per i livelli di efficienza energetica raggiunti.

Per questo motivo l'UE implementerà due nuovi regolamenti:

1. l'ELR (regolamento sull'etichettatura energetica), che riflette quanto è efficiente un prodotto

2. l'Ecodesign, che garantisce che i prodotti siano più efficienti/rispettosi dell'ambiente

Cosa cambia per l'illuminazione? Il nuovo metodo di valutazione per i prodotti di illuminazione utilizzerà soltanto una scala dalla A alla G. Le nuove regole varranno sia per i consumatori europei che per alcuni Paesi extra UE come la Norvegia e la Svizzera.

I prodotti che i clienti hanno già a stock, riportanti le vecchie etichette energetiche, potranno essere venduti per altri 18 mesi a partire dal 1° settembre 2021, ovvero fino al 1° marzo 2023. Mentre, i prodotti che riportano le nuove etichette energetiche potranno essere venduti/ disponibili a scaffale solo a partire dal 1° settembre 2021 e non prima.

ELETTROTECNICA

La commissione UNI “Luce e illuminazione” ha pubblicato la norma UNI 10819:2021, dal titolo: *“Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione esterna – grandezze illuminotecniche e procedure di calcolo per la valutazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso”*.

La UNI 10819:2021 sugli impianti di illuminazione esterna

La UNI 10819:2021 riguarda le fonti di luce artificiale dei **sistemi di illuminazione nelle aree esterne**.

La norma analizza le problematiche inerenti alla limitazione della **dispersione della luce artificiale** verso il cielo e/o al di fuori delle superfici da illuminare.

La nuova norma UNI infatti regola nello specifico i metodi di calcolo e di valutazione del flusso luminoso disperso verso l’alto. I metodi di calcolo sono complementari al progetto illuminotecnico e sono idonei a valutare l’eventuale conformità ai requisiti legislativi quando previsti.

Essendo l’argomento oggetto di attività legislative, la norma intende costituire uno strumento tecnico di riferimento affinché tutti gli operatori di settore possano agire secondo procedure unificate.

Campi di applicazione

Ai fini della UNI 10819, vengono considerati solo i sistemi di illuminazione per esterni, nelle seguenti aree di applicazione:

- sistemi di illuminazione nei luoghi di lavoro all’aperto (rif. UNI EN 12464-2);
- sistemi di illuminazione stradale (rif. UNI 11248, UNI EN 13201 e UNI / TS 11726);
- sistemi di illuminazione per esterni di campi e aree sportive (rif. UNI EN 12193);
- sistemi di illuminazione monumentali e architettonici;
- sistemi di illuminazione per le aree esterne di edifici residenziali;
- sistemi di illuminazione per le aree esterne di parchi e giardini.

La norma considera anche:

- le insegne luminose,
- i sistemi pubblicitari illuminati nelle aree esterne.

La UNI prescrive anche i metodi di calcolo per la valutazione della luce intrusiva emessa dai sistemi di illuminazione stradale e altri sistemi trattati nella norma, sia nelle aree pubbliche che nelle aree private.

Ambiti d'intervento esclusi

La UNI 10819:2021 **non considera**:

- gli aspetti riconducibili alla prestazione energetica degli impianti di illuminazione, in quanto già oggetto di altre specifiche norme tecniche UNI/CEN;
- le condizioni atmosferiche, come l'inquinamento atmosferico, a causa dei fenomeni di complessità e di numerosi elementi di alterazione.

Non si applica:

- ai sistemi di [illuminazione per gallerie](#) e sottopassi,
- a tutti i dispositivi di segnalazione luminosa come semafori, segnali stradali attivi e simili e ai fari dei veicoli.

La UNI 10819:2021 sostituisce la UNI 10819:1999

La UNI 10819:2021 sugli impianti di illuminazione esterna è scaricabile a pagamento dal sito UNI

DALL'ORDINE

Perviene da un iscritto richiesta di informazioni in merito alle competenze del perito industriale specializzazione elettrotecnica ed automazione, in particolare la possibilità da parte di un perito industriale con specializzazione in elettrotecnica ed automazione di firmare moduli relativi a prestazioni in materia di edilizia (CILA, SCIA, ecc.), si specifica quanto segue.

Senza entrare nel merito di tutte quelle che sono le specifiche competenze sia del perito industriale con specializzazione in edilizia che del perito industriale con specializzazione in elettrotecnica ed automazione, e per dare immediato riscontro alla Sua precisa richiesta di chiarimento, mi preme puntualizzare che la predisposizione di tutta quella che è la documentazione allegata alla richiesta di permessi ed autorizzazioni nonché di comunicazioni e segnalazioni inerenti le materie di carattere edilizio ed urbanistico, sono da considerarsi, senza nessun dubbio, di competenza del perito industriale con specializzazione in edilizia.

Quanto sopra in virtù dalle precise disposizioni di legge, che prevedono espressamente l'asseverazione del progettista sulla conformità dell'intervento da realizzare, alle norme urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, nonché ai regolamenti edilizi vigenti.

E' indubbio che tali ambiti di competenza (urbanistica-edilizia) sono riservati ai periti industriali con specializzazione in edilizia.

Quindi la predisposizione di pratiche denominate CILA, SCIA, in alternativa al Permesso di Costruire ecc. e tutte le richieste legate al superamento di vincoli ambientali e/o altra tipologia di vincolo urbanistico e paesaggistico, non possono essere sottoscritte dal perito industriale con specializzazione in elettrotecnica ed automazione.

Ne consegue che non potrà essere assunta da parte dello stesso perito con specializzazione in elettrotecnica ed automazione neppure la direzione lavori di tali opere, sempre che quest'ultime non contemplino lavorazioni esclusivamente di tipo impiantistico.

Link di riferimento: [https://a2f4f6.emailsp.com/assets/1/new%20regulation_%20re%20MC\(0\).pdf?origin=3_it_it_installers~s7015I000000DXen_elq-b2b_phl_9445_h1_art7_txt&cid=7015I000000DXen&campaignID=](https://a2f4f6.emailsp.com/assets/1/new%20regulation_%20re%20MC(0).pdf?origin=3_it_it_installers~s7015I000000DXen_elq-b2b_phl_9445_h1_art7_txt&cid=7015I000000DXen&campaignID=)

ILLUMINAZIONE AREE ESTERNE

Norma UNI 10819:2021

La commissione UNI “Luce e illuminazione” ha pubblicato la norma UNI 10819:2021, dal titolo: “Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione esterna – grandezze illuminotecniche e procedure di calcolo per la valutazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso”.

La UNI 10819:2021 sugli impianti di illuminazione esterna

La UNI 10819:2021 riguarda le fonti di luce artificiale dei sistemi di illuminazione nelle aree esterne. La norma analizza le problematiche inerenti alla limitazione della dispersione della luce artificiale verso il cielo e/o al di fuori delle superfici da illuminare.

La nuova norma UNI infatti regola nello specifico i metodi di calcolo e di valutazione del flusso luminoso disperso verso l’alto. I metodi di calcolo sono complementari al progetto illuminotecnico e sono idonei a valutare l’eventuale conformità ai requisiti legislativi quando previsti.

Essendo l’argomento oggetto di attività legislative, la norma intende costituire uno strumento tecnico di riferimento affinché tutti gli operatori di settore possano agire secondo procedure unificate.

Campi di applicazione

Ai fini della UNI 10819, vengono considerati solo i sistemi di illuminazione per esterni, nelle seguenti aree di applicazione:

- sistemi di illuminazione nei luoghi di lavoro all’aperto (rif. UNI EN 12464-2);
- sistemi di illuminazione stradale (rif. UNI 11248, UNI EN 13201 e UNI / TS 11726);
- sistemi di illuminazione per esterni di campi e aree sportive (rif. UNI EN 12193);
- sistemi di illuminazione monumentali e architettonici;
- sistemi di illuminazione per le aree esterne di edifici residenziali;
- sistemi di illuminazione per le aree esterne di parchi e giardini.

La norma considera anche:

- le insegne luminose,
- i sistemi pubblicitari illuminati nelle aree esterne.

La UNI prescrive anche i metodi di calcolo per la valutazione della luce intrusiva emessa dai sistemi di illuminazione stradale e altri sistemi trattati nella norma, sia nelle aree pubbliche che nelle aree private.

Ambiti d’intervento esclusi

La UNI 10819:2021 non considera:

- gli aspetti riconducibili alla prestazione energetica degli impianti di illuminazione, in quanto già oggetto di altre specifiche norme tecniche UNI/CEN;
- le condizioni atmosferiche, come l’inquinamento atmosferico, a causa dei fenomeni di complessità e di numerosi elementi di alterazione.

Non si applica:

- ai sistemi di illuminazione per gallerie e sottopassi,
- a tutti i dispositivi di segnalazione luminosa come semafori, segnali stradali attivi e simili e ai fari dei veicoli.

La UNI 10819:2021 sostituisce la UNI 10819:1999

La UNI 10819:2021 sugli impianti di illuminazione esterna è scaricabile a pagamento dal sito UNI

Link di riferimento: http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-7096-2020?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com

GSE E RICARICHE AUTO ELETTRICHE IN CASA: DA LUGLIO OK A 6 KW DI NOTTE E NEI FESTIVI

Dal 1° luglio 2021 si potrà ricaricare il proprio veicolo elettrico avendo la disponibilità di 6 kW di notte e nei festivi, senza dover richiedere un aumento di potenza al proprio fornitore

Dal 1° luglio 2021 coloro che hanno dei punti di ricarica di auto elettriche in immobili privati potranno ricaricare il proprio veicolo grazie all’aumento della potenza di almeno 6 kW, di notte, di domenica e negli altri giorni festivi, senza doverlo richiedere al proprio fornitore di energia.

Il servizio attivato, in via sperimentale fino al 2023, è stato previsto dalla delibera 541/2020 dell'ARERA finalizzata a promuovere la diversificazione dei carburanti e una mobilità più sostenibile e a minor impatto di CO2 in atmosfera.

Si è voluto in tal modo incentivare l'impiego dei punti di ricarica di veicoli elettrici in ambito privato. L'iniziativa, su base volontaria e previa domanda, si rivolge ai clienti finali di energia elettrica connessi in bassa tensione e dotati di misuratori elettronici idonei.

Al riguardo il GSE rende noto che è online la pagina dedicata al nuovo servizio "Ricarica Veicoli Elettrici" ed è stata pubblicata la relativa guida.

Le richieste di ammissione alle sperimentazioni potranno essere presentate al GSE a partire dal 3 maggio 2021 e fino al 30 aprile 2023, compilando il form elettronico nell'apposita sezione dedicata dell'Area Clienti.

La sperimentazione fino al 2023

La delibera 541 /2020/R/EEL dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un'iniziativa sperimentale, avviata su scala nazionale, per facilitare la ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico quali, ad esempio:

- la propria abitazione (principale o secondaria);
- piccoli studi professionali;
- esercizi commerciali;
- posti auto non collegati elettricamente all'abitazione;
- piccoli laboratori artigianali;
- magazzini.

Partecipando a tale iniziativa il cliente aderente avrà la possibilità di ricaricare i propri veicoli elettrici in modo più rapido, di notte o nei giorni festivi, senza costi aggiuntivi in bolletta conseguenti alla maggiore disponibilità in termini di "potenza disponibile" al punto di fornitura.

In particolare, dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2023 sarà possibile ricaricare il proprio veicolo elettrico avendo la disponibilità di una potenza di circa 6 kW:

- di notte;
- di domenica;
- negli altri giorni festivi,

senza dover richiedere un aumento di potenza al proprio fornitore di energia elettrica, quindi senza dover sostenere costi fissi aggiuntivi dovuti all'incremento della potenza.

La delibera 541 /2020 di ARERA descrive i termini generali di questa innovativa sperimentazione, la cui gestione operativa è stata affidata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

L'adesione alla sperimentazione avviene su base volontaria e, per i clienti domestici, è completamente gratuita. Per i clienti non domestici, l'adesione alla sperimentazione comporta la sola applicazione di un contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi applicato direttamente in bolletta dal fornitore di energia elettrica.

L'adesione alla sperimentazione comporta per le imprese distributrici, cioè i soggetti che installano ed esercitano i contatori elettronici, l'onere di apportare modifiche provvisorie ai criteri di funzionamento di tali contatori, installati presso ciascun punto di prelievo (POD) ovvero presso il cliente finale.

Questo significa che l'Impresa distributrice, fermo restando ai fini tariffari e fiscali il valore di potenza impegnata del punto di prelievo oggetto della richiesta di sperimentazione, imposta il dispositivo limitatore presente nelle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prelevata, per i soli clienti in bassa tensione (BT) e con potenza impegnata compresa tra 2 e 4,5 kW, in modo tale che la potenza massima prelevabile, senza l'intervento del limitatore, possa raggiungere almeno i 6,05 kW, nelle sole fasce orarie notturne e festive.

Requisiti di accesso

Il contratto di fornitura di energia elettrica deve essere collegato alle seguenti tipologie di cliente: Domestico e Non domestico (Altri usi).

La potenza impegnata deve essere non inferiore a 2kW e non superiore a 4,5 kW. La connessione deve essere in bassa tensione (BT) ovvero con tensione di fornitura non superiore a 1.000 V.

Il contatore installato, a cui è allacciato il dispositivo di ricarica, deve essere elettronico telegestito, di prima o di seconda generazione.



FISCALE

FISCALE

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER ACQUISTO SUCCESSIVO

Interpello Agenzia delle Entrate N. 228/2021

Sì dalle Entrate all'agevolazione prima casa anche per l'acquisto successivo in caso di successione/donazione del primo acquisto

Con la risposta all'interpello n. 228/2021, l'Agenzia delle Entrate chiarisce quali siano le condizioni per l'acquisto successivo di un altro immobile con l'agevolazione "prima casa" nel caso il primo immobile sia stato acquistato in parte con la stessa agevolazione ed in parte ricevuto a titolo gratuito tramite successione/donazione.

L'interpello

L'istante fa presente che ha acquistato un immobile ad uso abitativo, nel Comune di residenza, usufruendo dell'agevolazione "prima casa", nella seguente modalità:

- per un 50% a titolo gratuito (donazione del padre);
- per un 50% a titolo oneroso (vendita da altro parente).

Successivamente ha acquistato un'altra casa tramite la stessa agevolazione, dopo averci trasferito la residenza.

Il contribuente sottolinea che il recente acquisto è avvenuto impegnandosi nell'atto di vendita ad alienare l'immobile preposseduto entro il termine di un anno dall'acquisto (ai sensi del dPR. 26 aprile 1986, n. 131 – TUS).

Detto questo, l'istante chiede se può limitarsi ad alienare, entro il predetto termine di un anno, la sola quota del 50% dell'immobile preposseduto, acquistata a titolo oneroso (anziché l'intero immobile), conservando la proprietà del residuo 50% acquistata per donazione.

Il parere delle Entrate

Le Entrate ribadiscono che il dPR 131/1986 consente al contribuente di fruire delle agevolazioni per l'acquisto di un nuovo immobile, anche se risulti già in possesso di altra abitazione acquistata con le agevolazioni, a condizione che lo stesso si impegni ad alienare l'immobile preposseduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.

Il Fisco ricorda che la norma citata va coordinata con le disposizioni contenute nell'art. 69, commi 3 e 4, della legge n. 342/2000, le quali, ricorrendone i presupposti, consentono di beneficiare delle agevolazioni prima casa nei trasferimenti di proprietà di case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, derivanti da successione o donazione.

L'Agenzia spiega che, successivamente, con la circolare n. 44/2001, è stato chiarito poi che l'applicazione dell'agevolazione non preclude la possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici "prima casa" per la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato.

Dunque, la titolarità di un diritto acquistato con l'agevolazione non esclude la possibilità di fruire del regime di favore "prima casa" nell'ipotesi di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione.

In conclusione è valida l'ipotesi prospettata dall'istante, di precedente acquisto di immobile abitativo agevolato, avvenuto parzialmente per donazione, a condizione che almeno la quota del 50% acquistata a titolo oneroso venga alienata entro 1 anno dall'acquisto.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_228_02.04.2021.pdf/5413daac-e310-e556-9742-c2097029514b

BONUS FISCALI E CESSIONE DEL CREDITO

Guida Agenzia delle Entrate – Aprile 2021 – La piattaforma cessione crediti

La guida illustra e descrive il funzionamento della piattaforma delle Entrate per la comunicazione della cessione del credito

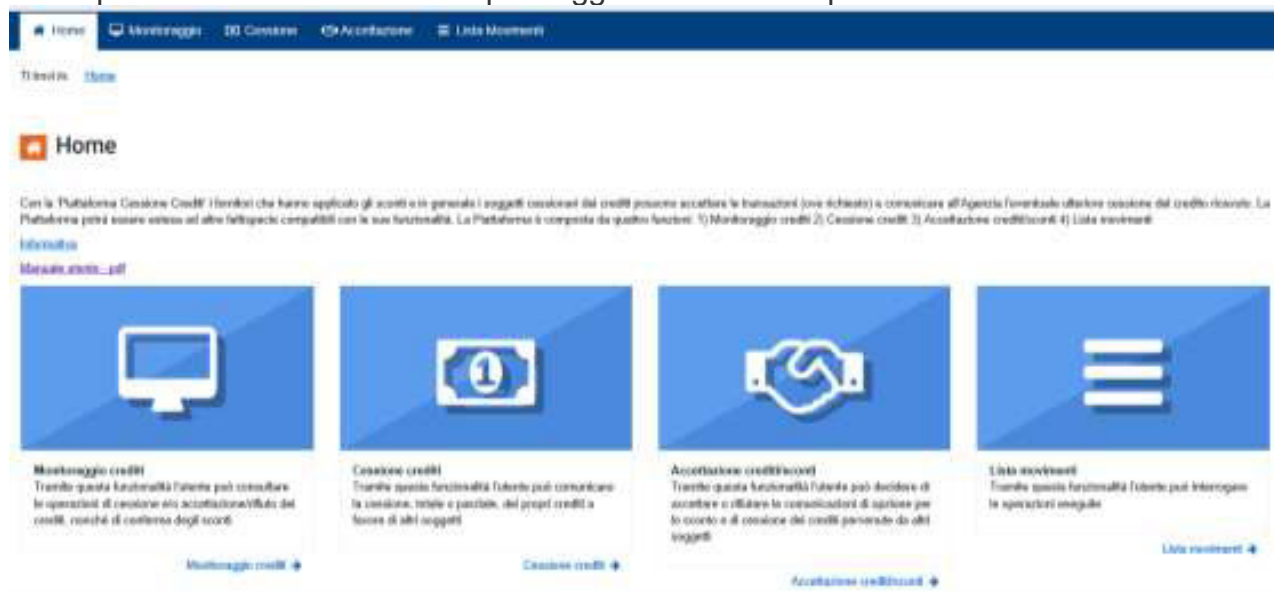
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida fiscale "LA PIATTAFORMA "CESSIONE CREDITI": come funziona, quando si utilizza", aggiornata ad aprile 2021.

Come noto l'[art.121 del dl 34/2020](#) ha introdotto nel nostro sistema tributario opzioni alternative all'utilizzo diretto, da parte dei beneficiari, delle detrazioni fiscali.

E' stata prevista, in particolare, la possibilità di **cedere ad altri soggetti il credito d'imposta spettante**.

Per sfruttare tali possibilità è necessario che l'interessato effettui la **comunicazione della cessione del credito all'Agenzia delle Entrate**, mediante l'invio telematico di un apposito modello nel quale esercitare tale opzione.

Proprio per gestire al meglio le ulteriori cessioni di questi crediti, l'Agenzia delle Entrate ha messo a punto un'apposita procedura web, denominata "**Piattaforma Cessione Crediti**", nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d'imposta "cedibili" a terzi.



La piattaforma delle Entrate sulla cessione del credito

L'obiettivo della nuova guida fiscale è quello di illustrare il **funzionamento della piattaforma**, presente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione della cessione del credito

Mentre alcune informazioni su alcuni crediti cedibili sono già a disposizione dell'Agenzia e già caricati direttamente sulla piattaforma cessione crediti (come il [bonus vacanze](#), la detrazione per [sanificazione ed adeguamento luoghi di lavoro](#), ecc.), altri crediti cedibili non sono noti all'Agenzia e devono essere comunicati dal titolare.

Si tratta, per esempio, dei crediti relativi:

- ai [canoni dei contratti di locazione di botteghe e negozi](#) (articolo 65 del decreto [legge n. 18/2020](#)) o degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 28 del [decreto legge n. 34/2020](#)), di cui sono titolari i locatari e gli affittuari;
- alle detrazioni per **Superbonus** e altri interventi edilizi, di cui sono titolari i soggetti che hanno sostenuto le relative spese.

In questi casi, quindi, i dati del credito e la relativa cessione devono essere **preventivamente comunicati** dal titolare attraverso le apposite procedure presenti nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia.

In questo modo il credito viene caricato nella piattaforma a nome del cessionario.

Cessione crediti

Crediti cedibili una volta

nessun credito presente

Crediti cedibili più volte

Tributo 6590 - ECOBONUS ART. 14 D.L. N. 63/2013			Credito che si intende cedere		
Anno di riferimento	Credito cedibile (in Euro)		Importo* (in Euro)	Codice fiscale cessionario	Note
2020	5.913,20	☐	€		
2021	7.017,20	☐	€		
2022	7.017,20	☐	€		
Totale	€ 20.947,60		€ 0,00		

Pagina cessione del credito della piattaforma delle Entrate

I cessionari dei crediti e i fornitori che hanno realizzato gli interventi, accedendo nella loro area riservata del sito dell'Agenzia, potranno poi **confermare l'esercizio dell'opzione e accettare il credito**, al fine di utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure comunicarne l'eventuale ulteriore cessione ad altri soggetti, sempre tramite la piattaforma.

Chi deve fare la comunicazione

Riepilogando, la piattaforma deve essere utilizzata:

- dai soggetti titolari dei crediti, in qualità di cedenti, per comunicare l'eventuale cessione del credito ad altri soggetti;
- dai cessionari dei crediti e dai fornitori che hanno realizzato gli interventi, al fine di:
 - confermare l'esercizio dell'opzione e accettare il credito,
 - comunicare l'eventuale ulteriore cessione del credito a soggetti terzi, in luogo dell'utilizzo in compensazione tramite modello F24.

I crediti accettati dai cessionari e dai fornitori possono essere fin da subito ulteriormente ceduti a soggetti terzi, anche parzialmente e in più soluzioni; non sono previsti limiti al numero di ulteriori cessioni.

Inoltre, dopo l'accettazione, i crediti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario e del fornitore e possono essere utilizzati, da subito, in compensazione tramite modello F24, a meno che le disposizioni di riferimento non prevedano diversamente.

L'ulteriore cessionario visualizza sulla propria piattaforma i dati dei crediti ricevuti.

In caso di cessione comunicata per errore, anche se il cessionario non accetta il credito ricevuto, il cedente non può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente.

È necessario, infatti, che il cessionario rifiuti la cessione, attraverso l'apposita funzione della piattaforma, perché chi cede erroneamente il credito possa tornare a disporne (anche eventualmente per riproporre la cessione con i dati corretti).

Le funzionalità disponibili

Chi riceve il credito attraverso la piattaforma può:

- monitorare i crediti;
- cedere crediti;
- confermare di accettare la cessione tramite la funzione "Accettazione crediti";
- consultare l'elenco delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario.

Monitoraggio crediti

Tributo 5890 - ECOBONUS ART. 14 D.L. N. 63/2013												
Anno di riferimento	Crediti ricevuti (In Euro)			Crediti ceduti (In Euro)			Crediti prenotati/Utilizzati in F24 (In Euro)			Crediti residui (In Euro)		
	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	Prenotato	Utilizzato	TOTALE	Utilizzabile nel modello F24	Solo una volta	Più volte
2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno di riferimento	Crediti ricevuti (In Euro)			Crediti ceduti (In Euro)			Crediti prenotati/Utilizzati in F24 (In Euro)			Crediti residui (In Euro)		
	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	Prenotato	Utilizzato	TOTALE	Utilizzabile nel modello F24	Solo una volta	Più volte
Totale	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

La pagina per il monitoraggio dei crediti

La piattaforma è infatti composta dalle seguenti quattro funzioni, accessibili dalla home page:

1. Monitoraggio crediti
2. Cessione crediti
3. Accettazione crediti
4. Lista movimenti

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Piattaforma_Cessioni+Crediti.pdf/6101752a-55f3-ae11-c0d3-613e80202683



PROFESSIONI

PROFESSIONI

COMPETENZA INGEGNERI SU PROVE TECNICHE MATERIALI E STRUTTURE

Ordinanza TAR Lazio N. 2232 del 15.04.2021

No alla competenza esclusiva dei laboratori in merito a prove e controlli su materiali e sulle strutture esistenti. Il Tar Lazio cancella l'esclusione degli ingegneri dalle verifiche

Con l'ordinanza n. 2232 del 15 aprile 2021 il Tar Lazio si è pronunciato favorevolmente sulla sospensione delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti", approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 17 aprile 2020, nella parte in cui prevedono che:

... le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC e s.m.i., devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma aveva infatti richiesto con ricorso al Tar la sospensione di quella parte delle linee guida che in pratica estromette le competenze dei professionisti dall'intero mercato dei servizi tecnici inerenti alle prove non distruttive.

Il parere del Tar Lazio

I giudici hanno chiarito che:

- il par. I.8 delle impugnate Linee Guida, adottate con il Decreto del MIT (ora MIMS – Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) 17 dicembre 2020, riserva in via esclusiva ai laboratori autorizzati di cui all'art. 59 (Laboratori) dpr 380/2001, anche le “prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti”. Ma, a differenza di quanto argomentato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il testo del citato art. 59, invece, si limita a prevedere che “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:..... prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti”;
- la surriportata norma primaria, pertanto, contempla la mera possibilità che i suddetti laboratori siano autorizzati, ove in possesso dei requisiti di legge, ad effettuare le prove non distruttive in situ su strutture esistenti, dunque al più “in aggiunta” ai soggetti già legittimati a svolgere tali accertamenti e non già “in sostituzione” degli stessi.

Il Tar ha, quindi, accolto il ricorso.

Link di riferimento: <https://s3.amazonaws.com/cdn-media.teknoring/2021/04/linee-guida-ponti-ordinanza-tar-lazio-15.04.2021-2232.pdf>



SICUREZZA

SICUREZZA

VERIFICA PERIODICA RECIPIENTI A PRESSIONE

Guida INAIL – Istruzioni prima verifica periodica ai sensi del D.M. 11.04.2011

INAIL ha pubblicato le istruzioni per la prima verifica periodica dei recipienti a pressione. Ecco i dettagli

Con la pubblicazione recente di un opuscolo dal titolo: “Recipienti a pressione – Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, INAIL ha voluto fornire una descrizione sull’attività di prima verifica periodica dei recipienti a pressione.

Col documento vengono date tutte le indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della verifica e le istruzioni per la compilazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica.

L’opuscolo INAIL sulla prima verifica periodica dei recipienti a pressione

Il documento INAIL si aggiunge agli altri opuscoli già pubblicati su altre attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza (art. 71, co. 11 del dlgs 81/2008).

Si definisce recipiente a pressione un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature.

Un recipiente può essere composto di uno o più camere.

Tali apparecchi elencati tra le attrezzature di lavoro (soggette a controllo periodico) e descritte dall’allegato VII del dlgs poc’anzi citato, costituiscono parte integrante di molte applicazioni nell’ambito dei processi produttivi.

Tra i recipienti a pressione possiamo elencare, ad esempio:

- scambiatori di calore;
- serbatoi di stoccaggio GPL;
- serbatoi di aria compressa;
- vasi d’espansione;
- apparecchi di tintura;
- serbatoi criogenici;

- cilindri di cartiera;
- camere iperbariche.

Articolazione dell'opuscolo INAIL

L'opuscolo sui recipienti si sviluppa da una prima introduzione sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e degli adempimenti del datore di lavoro attraverso la procedura telematica CIVA.

Successivamente si passa alla trattazione:

- del campo di applicazione;
- della comunicazione di messa in servizio/immatricolazione;
- della richiesta di prima verifica periodica;
- dei riferimenti normativi.

Nell'opuscolo INAIL è allegato un esempio della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura o dell'insieme relativa alla prima verifica periodica che il verificatore è tenuto a compilare oltre ad effettuare i controlli di sicurezza sulla stessa attrezzatura, il cui esito è registrato nel verbale di prima verifica periodica.

Di tale scheda è illustrato ciascun campo con indicazione degli elementi da compilare e di dove reperire l'informazione.

Segue un esempio della scheda di verbale ugualmente illustrato per la sua corretta compilazione.

L'opuscolo INAIL sulla prima verifica periodica dei recipienti a pressione si conclude con un'appendice – liste di controllo che riporta un elenco non esaustivo degli elementi costituenti l'attività di verifica.

Link di riferimento: <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-recipienti-a-pressioni.html>

RISCHIO VIBRAZIONI MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Pubblicazione Norma UNI EN ISO 7096:2020

Pubblicata la UNI EN ISO 7096:2020 sulle macchine movimento terra e rischio vibrazioni per l'operatore

Quando si parla di un cantiere edile spesso le prime cose che vengono in mente sono i macchinari utilizzati per il movimento terra, essi infatti costituiscono i primi strumenti per prepararlo ed avviarlo. Chi guida tali mezzi è esposto in particolare alle vibrazioni attraverso il sedile del mezzo, ed è proprio a tale oggetto che bisogna porre particolare attenzione, perché sia progettato con determinate caratteristiche onde ridurre al minimo la trasmissione delle vibrazioni dal mezzo al guidatore ed assicurargli in questo modo un supporto sicuro ed il più possibile confortevole per un controllo efficace del mezzo.

Tutto ciò costituisce, appunto, l'obiettivo che si propone la UNI EN ISO 7096:2020 dal titolo: "Macchine movimento terra – Valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell'operatore".

La UNI EN ISO 7096:2020 sui macchinari movimento terra

Il documento, curato dalla commissione UNI "Sicurezza delle macchine per costruzione, per materiali da costruzione e per miniera", specifica un metodo di laboratorio per la misurazione e la valutazione dell'efficacia delle sospensioni del sedile nella riduzione della vibrazione verticale di tutto il corpo trasmessa all'operatore dalle macchine movimento terra a frequenze comprese fra 1 Hz e 20 Hz, in conformità alla ISO 10326- 1:2016.

Il documento specifica, inoltre, i criteri di accettazione per l'applicazione ai sedili su macchine diverse. La norma è applicabile ai sedili dell'operatore utilizzati su macchine movimento terra come definite nella norma ISO 6165.

La UNI EN ISO 7096 definisce anche le classi spettrali di ingresso richieste per le macchine movimento terra; ogni classe definisce un gruppo di macchine con caratteristiche di vibrazione simili, riportate qui di seguito:

- dumper a telaio rigido > 4500 kg di massa operativa;
- dumper a telaio articolato;
- raschiatori senza sospensione dell'asse o del telaio;

- pale caricatori > 4500 kg di massa operativa;
- livellatrici;
- bulldozer su ruote;
- compattatori di terreno;
- retroescavatori;
- dumper cingolati;
- pala caricatrice su cingoli;
- apripista cingolati < 50000 kg di massa operativa;
- dumper compatti < 4500 kg di massa operativa;
- pale caricatori compatte su ruote < 4500 kg di massa operativa;
- minipale caricatori, gommate < 4500 kg e cingolate < 6000 kg di massa operativa.

I criteri di prestazione forniti nella UNI EN ISO 7096 sono stati stabiliti in conformità con quanto è possibile ottenere utilizzando ciò che è attualmente la migliore pratica di progettazione.

All'interno della norma sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

- ISO 2041 Mechanical vibration, shock and condition monitoring – Vocabulary;
- ISO 2631-1 Amd 1 Mechanical vibration and shock – Evaluation of human exposure to whole-body vibration – Part 1: General requirements; Amendment 1;
- ISO 8041-1 Human response to vibration – Measuring instrumentation – Part 1 : General purpose vibration meterse;
- ISO 10326-1 Mechanical vibration – Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration – Part 1: Basic requirements;
- ISO 12100 Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction;
- ISO 13090-1 Mechanical vibration and shock – Guidance on safety aspects of tests and experiments with people – Part 1: Exposure to whole-body mechanical vibration and repeated shock.

La UNI EN ISO 7096:2020 sostituisce la UNI EN ISO 7096:2009.

La UNI EN ISO 7096:2020 sui macchinari movimento terra è scaricabile a pagamento sul portale UNI.

Link di riferimento: http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-7096-2020?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com

SICUREZZA ED IGIENE INDUSTRIALE E PRASSI DI RIFERIMENTO PER I RSPP

Circolare n.10 della Rete delle Professioni Tecniche

Il Gruppo di Lavoro Sicurezza della Rete delle Professioni Tecniche ha predisposto il documento “Sicurezza ed igiene industriale e prassi di riferimento per i RSPP”.

Il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro aggiorna le misure generali applicabili a tutte le realtà lavorative rimandando in dettaglio, al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, ai protocolli di settore per le attività di cui all'Allegato IX al DPCM 2 marzo 2021, che restano dunque sostanzialmente invariati. Merita ricordare che le norme del protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

A livello organizzativo il protocollo conferma la possibilità di utilizzare il lavoro agile e da remoto, ricorrere all'utilizzo di ammortizzatori sociali, la rimodulazione di orari, livelli produttivi e spazi di lavoro. Proprio relativamente agli spazi di lavoro è fatta salva la possibilità di individuare soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, l'utilizzo -per un periodo transitorio- anche di spazi generalmente non adibiti ad ufficio quali sali riunioni, etc. In quest'ottica il ruolo del professionista quale consulente per la sicurezza o RSPP è sicuramente fondamentale in quanto in grado di dare un contributo fattivo nella rimodulazione e riorganizzazione di spazi ed operatività che tengano conto non solo del protocollo ma anche dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 19 aprile 2021

Prot.880/GE/df

Pag. 1 di 1

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
LORO SEDI

Oggetto: Rete Professioni Tecniche: circolare n.10 - documento Sicurezza RPT.

Egregi,

per vostra opportuna conoscenza, trasmettiamo la circolare n.10 della Rete delle Professioni Tecniche relativa al documento “Sicurezza ed igiene industriale e prassi di riferimento per i RSPP” predisposto dal Gruppo di Lavoro Sicurezza.

Vista l'importanza del tema trattato nella suddetta circolare, vi chiediamo di dare massima diffusione della nota allegata tra i vostri iscritti.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)

All.: circolare n.10 “Informativa su documento Sicurezza RPT”



Circolare n. 10/2021 - Prot. n. 181/2021 del 19/04/2021

Ai Componenti dell'Assemblea della Rete
Professioni Tecniche

e, p.c. Federazione Nazionale degli Ordini dei
Chimici e dei Fisici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
segreteria@chimicifisici.it

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziasegreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
segreteria@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri e
dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre, 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
segreteria@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologiaalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
segreteria presidenza.cnappc@awn.it

Circolare n. 10 - Prot. n. 181/2021

Roma, 19 aprile 2021

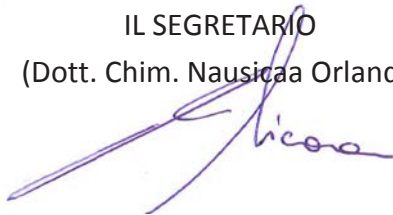
Oggetto: Informativa su documento Sicurezza RPT.

Cari Presidenti,

come è stato congiuntamente concordato nell'ultima riunione dell'Assemblea RPT del 15 aprile 2021, si trasmette con circolare a tutti i Consigli/Federazioni nazionali, affinché venga diffuso presso i rispettivi Ordini/Collegi, il documento predisposto dal Gruppo di Lavoro "Sicurezza ed igiene industriale e prassi di riferimento per i RSPP".

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



CIRCOLARE INFORMATIVA

In accordo con il Governo, il 6 aprile 2021, è stato sottoscritto dalle Parti sociali il “*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*”, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, tenendo conto dei provvedimenti adottati. Parimenti è stato firmato anche il “*Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro*”, al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19.

Con la presente circolare si ritiene utile fornire ai professionisti e loro studi professionali in modo sintetico le principali raccomandazioni contenute nei protocolli e fornire delle prime indicazioni per le loro applicazioni negli studi professionali e nelle attività presso cui operano i professionisti nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

Proprio sulla base degli aggiornamenti dei Protocolli di Aprile 2021, si ritiene utile che i professionisti valutino nei propri contesti lavorativi l’aggiornamento delle procedure e/o protocolli e/o valutazioni adottate.

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

Il Protocollo aggiorna le misure generali applicabili a tutte le realtà lavorative rimandando in dettaglio, al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, ai protocolli di settore per le attività di cui all’Allegato IX al DPCM 2 marzo 2021, che restano dunque sostanzialmente invariati. Merita ricordare che le norme del protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive.

A livello organizzativo il protocollo conferma la possibilità di utilizzare il lavoro agile e da remoto, ricorrere all’utilizzo di ammortizzatori sociali, la rimodulazione di orari, livelli produttivi e spazi di lavoro. Proprio relativamente agli spazi di lavoro è fatta salva la possibilità di individuare soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, l’utilizzo -per un periodo transitorio- anche di spazi generalmente non adibiti ad ufficio quali saloni riunioni, etc. In quest’ottica il ruolo del professionista quale consulente per la sicurezza o RSPP è sicuramente fondamentale in quanto in grado di dare un contributo fattivo nella rimodulazione e riorganizzazione di spazi ed operatività che tengano conto non solo del protocollo ma anche dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Collaborazione con l’autorità sanitaria

Il Protocollo evidenzia che qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente. Tale collaborazione è opportuno che venga data anche nell’ambito di richiesta da parte dell’autorità competente di

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

esecuzione di tamponi a tutti i lavoratori per quelle realtà aziendali che dovessero presentare più casi di lavoratori risultati a distanza ravvicinata positivi al virus SARS-CoV-2.

Resta confermata la collaborazione con l'autorità sanitaria nell'ambito della gestione di una persona sintomatica in azienda, ovvero per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda (lavoratore, terzista, fornitore, cliente, etc) che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del Medico competente. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Servizio di Prevenzione e Protezione e sorveglianza sanitaria

Viene ribadita l'importanza del Medico competente nella collaborazione con il datore di lavoro, RSPP e RLS /RLST, in particolare al fine di segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. *Solo a fronte di una segnalazione formale del medico competente, l'azienda provvede alla tutela dei lavoratori che si trovano in tali condizioni nel rispetto della privacy.*

Pulizia e sanificazione

Il Protocollo conferma la necessità di assicurare da parte del datore di lavoro **pulizia giornaliera e sanificazione periodica** dei locali, degli ambienti, delle attrezzature, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Va garantita pertanto, ad esempio, la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle **attrezzature di lavoro di uso promiscuo** (ad esempio carrelli elevatori o automezzi che possono essere utilizzati da più di un lavoratore).

È opportuno adottare nei luoghi di lavoro un piano o protocollo di attività di pulizia e sanificazione, andando a dettagliare chi svolge tali attività (interni e/o esterni), con quale periodicità, tipologia di prodotti e/o attrezzature utilizzate, luoghi o attrezzature interessate. Tale protocollo deve prevedere registrazione documentata dell'attività svolta, formazione e valutazione del rischio del personale interno interessato, e, ove necessario, l'affidamento ad aziende esterne in possesso dei requisiti previsti per l'esecuzione professionale della sanificazione dei luoghi di lavoro.

Attività di formazione

Il Protocollo evidenzia la necessità di favorire riunioni da remoto e non in presenza. Contestualmente prevede nel caso in cui si svolgano riunioni in presenza, che le stesse avvengano garantendo il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un'adeguata pulizia e areazione dei locali.

Risulta **consentita in presenza la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa**, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, tra cui i **corsi di formazione in materia di salute e sicurezza**, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al "Documento tecnico

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.

Trasferte nazionali ed internazionali

In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il Medico competente e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione. *È consigliabile pertanto predisporre e/o aggiornare un documento condiviso sull'ambito dei rischi salute dei lavoratori correlati alle trasferte, integrato con le precauzioni derivanti da questo contesto epidemiologico e da una procedura operativa.*

Trasporto

I principi volti alla riduzione del rischio correlato ad aggregazioni sociali riguardano anche gli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo il Protocollo incentiva le forme di trasporto tramite mezzo privato o navette messe a disposizione dalle aziende. *In quest'ultimo caso si consiglia il professionista consulente e/o RSPP di valutare le corrette modalità di esplicazione del servizio di trasporto che tengano conto di adeguato distanziamento fra i viaggiatori, utilizzo di dispositivi di protezione individuale e adozione di procedure costanti di pulizia e sanificazione registrate.*

Riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2

Il Protocollo delinea le modalità previste per la riammissione al lavoro evidenziando che ***i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno reintegrati in azienda solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.*** Tale raccomandazione viene poi esplicitata successivamente in modo puntuale all'interno della Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021 *"Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata"*.

Tale Circolare fornisce indicazioni procedurali circa la **riammissione al lavoro** dopo assenza per malattia COVID-19 correlata, i casi in cui è prevista la **verifica preventiva di idoneità alla mansione**, e la **certificazione di negativizzazione** che il lavoratore è tenuto a produrre al datore di lavoro. In sintesi sono dunque individuate le seguenti casistiche:

- **Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero**

Il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i, al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. Sulla base dell'idoneità rilasciata, ed eventuali limitazioni o prescrizioni, il datore di lavoro provvederà al reintegro del lavoratore in azienda.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

- **Lavoratori positivi sintomatici**

I lavoratori positivi e che presentano sintomi di malattia non gravi e che non hanno avuto ricovero, possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

- **Lavoratori positivi asintomatici**

I lavoratori positivi asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Ai fini del reintegro è onere del lavoratore inviare la certificazione di avvenuta negativizzazione, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

- **Lavoratori positivi a lungo termine**

In applicazione del principio di massima precauzione ed in ottemperanza a quanto previsto dall'aggiornamento del Protocollo condiviso del 06 aprile 2021, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. È onere del lavoratore inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo dal ventunesimo giorno sino alla negativizzazione sarà coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

- **Lavoratore contatto stretto asintomatico**

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico di medicina generale che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per il reintegro, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro

L'iniziativa oggetto del Protocollo, finalizzata a realizzare l'impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori, costituisce un'attività di sanità pubblica che si colloca nell'ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Il Protocollo prevede che i datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata, per il tramite di Associazioni di categoria di riferimento o nell'ambito della bilateralità, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro, destinati alla somministrazione in favore dei lavoratori che ne abbiano fatto richiesta, ivi compresi gli stessi datori di lavoro.

La vaccinazione effettuata nell'ambiente di lavoro, anche se affidata al medico competente (ove presente/disponibile) o ad altri sanitari convenzionati con il Datore di Lavoro, rappresenta un'iniziativa di sanità pubblica, finalizzata alla tutela della salute della collettività e non attiene strettamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Pertanto la responsabilità generale e la supervisione dell'intero processo rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale, per il tramite dell'Azienda Sanitaria di riferimento.

Il documento prevede in sintesi che i **costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali** (inclusi i costi per la somministrazione), **siano interamente a carico del datore di lavoro**, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/ago) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite sia a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti. L'istituzione di tali punti vaccinali dovrà comunque garantire tutti i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna vaccinale.

Importante è sottolineare il concetto della **scelta volontaria del lavoratore alla vaccinazione**. Le procedure finalizzate alla raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino dovranno infatti essere realizzate e gestite nel rispetto della scelta volontaria rimessa al singolo lavoratore, delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte, ed evitando ogni forma di discriminazione dei lavoratori coinvolti.

In data 12 aprile 2021 è stata inoltre pubblicata la Circolare del Ministero della Salute *"Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro"* che fa riferimento al documento approvato in data 08.04.2021 da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, INAIL, Ministero Salute, Ministero del Lavoro e Partecipazioni Statali.

In tale circolare sono riportati i *requisiti preliminari* per accedere alla richiesta:

- popolazione lavorativa sufficientemente numerosa
- sede nel territorio dell'Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini
- struttura organizzativa e risorse strumentali e di personale adeguate al volume di attività previsto
- dotazione informatica
- ambienti idonei per l'attività
- equipaggiamento minimo per la vaccinazione

Proprio per quanto riguarda gli "ambienti idonei" merita osservare il ruolo fondamentale del professionista consulente e/o RSPP nel valutare gli stessi in termini di ampiezza, disponibilità dei locali per le fasi preparatorie, per la seduta vaccinale, per l'osservazione post-vaccinazione, ed

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

organizzare il flusso delle attività. **L'idoneità degli ambienti destinati all'attività è valutata a livello autorizzativo poi da parte dell'Azienda Sanitaria che fornisce il vaccino.**

La vaccinazione in azienda deve prevedere la presenza dei materiali, delle attrezzature e dei farmaci necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività ed al volume delle medesime, e proprio su tale tematica viene coinvolto il medico competente o il personale sanitario previsto per redigere l'elenco di quanto necessario in ottica di rispetto dei protocolli vaccinali e della catena del freddo.

Il documento *"Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro"* fornisce poi ogni altro chiarimento tecnico per l'esecuzione dell'attività, ivi compresa la formazione, la prenotazione del richiamo, la gestione informatica, il monitoraggio ed il controllo.



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

NORME TECNICHE ANTINCENDIO PER STRUTTURE SANITARIE

Decreto Ministero dell'Interno 29.03.2021 (G.U. N. 85 del 09.04.2021)

Approvate le norme tecniche di prevenzione antincendio per le strutture sanitarie: classificazione, compartimentazione, esodo, ecc.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 aprile 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 29 marzo 2021 di approvazione delle norme tecniche di prevenzione antincendio per le strutture sanitarie (allegato 1 al decreto).

Il decreto, redatto di concerto con il Ministero della Salute, entrerà in vigore il 9 maggio 2021.

Indice

- Le nuove regole antincendio per le strutture sanitarie o Campo di applicazione
 - o Classificazioni
 - o Compartimentazione
 - o Esodo
 - o Gestione della sicurezza antincendio

Le nuove regole antincendio per le strutture sanitarie

La norma si sviluppa nei seguenti paragrafi:

- Campo di applicazione
- Definizioni
- Classificazioni
- Valutazione del rischio di incendio
- Strategia antincendio
- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco
- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della sicurezza antincendio
- Controllo dell'incendio
- Rivelazione ed allarme

- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
- Altre indicazioni
- Opera da costruzione con un numero di posti letto inferiore a 25

Di seguito riportiamo alcuni aspetti più significativi della norma sull'antincendio per le strutture sanitarie.

Campo di applicazione

Le nuove norme tecniche si possono applicare (art.1 del decreto) a:

- a. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
- b. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
- c. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².

Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002.

Classificazioni

Le strutture sanitarie sono classificate come segue:

- a. in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:
 - SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;
 - SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;
 - SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
- b. in relazione alla quota di tutti i piani h;
- c. in relazione al numero di posti letto P.

Le aree dell'attività sono classificate dalle nuove regole antincendio per le strutture sanitarie come segue:

- TA: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali;
- TB: aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero;
- TC: aree destinate ad altri servizi pertinenti (es. uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar, aree commerciali, aree di culto, ...).
- TK: aree a rischio specifico (es. impianti di produzione calore, gruppi vuoto, laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, cucine...);
- TM: depositi inseriti nella stessa opera da costruzione dell'attività sanitaria;
- TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione o stazionari;
- TZ: altre aree.

Compartimentazione

I compartimenti destinati ad aree di tipo TA:

- a. devono soddisfare il livello di prestazione III per la compartimentazione (capitolo S.3);
- b. devono essere a prova di fumo proveniente dalle altre aree.

Le aree di tipo TK, TM e TT devono essere inserite in compartimenti distinti.

Le aree TM4 devono essere compartimentate rispetto alle opere da costruzione destinate ad attività SA o SB, oppure devono essere interposte distanze di separazione (capitolo S.3).

Le aree di tipo TB devono costituire compartimenti a prova di fumo proveniente dai compartimenti destinati alle aree TT e TM.

Le aree con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti in forma non sigillata:

a. devono essere inserite in compartimenti distinti e a prova di fumo;

b. il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente da tali aree. Esodo

Le aree di tipo TA devono consentire l'esodo orizzontale progressivo. Le aree di tipo TA2 devono consentire l'esodo orizzontale progressivo nell'ambito delle stesse aree.

Gestione della sicurezza antincendio

Le attività di tipo SC con sistemi di esodo comuni con altre attività (Capitolo S.3) devono adottare la GSA (capitolo S.5) di livello di prestazione III.

Nelle attività di tipo SC il centro di gestione delle emergenze può essere ubicato in locale non distinto (es. ricevimento, reception, portineria, ...)

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/09/21A02099/sg>